



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/164/CR08/C8-C9

DOCUMENTO RECANTE

“LINEE GUIDA PER I TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE, ALL’AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE”

PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO IN SEDE DI CONFERENZA STATO-REGIONI

1. Definizione

Oltre alle tipologie espressamente previste all’interno delle Linee Guida in materia di tirocini (Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013), vengono istituiti i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti.

Ai fini del presente Accordo, per presa in carico si intende la funzione esercitata dal servizio sociale professionale e/o sanitario in favore di un persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.

2. Durata del tirocinio

La durata dei tirocini di cui al presente Accordo non può essere superiore a 24 mesi.

Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie di questa tipologia di tirocinio, le Regioni e le Province autonome possono prevedere, al solo fine di garantire l’inclusione, l’autonomia e la riabilitazione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità.

In ogni caso il tirocinio può essere prorogato o ripetuto, anche oltre i 24 mesi di cui al comma 1, solo in seguito all’attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona.

3. Modalità di attivazione

Alla convenzione che regola i tirocini di cui al presente Accordo deve essere allegato un “progetto personalizzato” per ciascun tirocinante, predisposto sulla base di modelli definiti dalle Regioni e Province autonome, da sottoscrivere da parte dei soggetti coinvolti nell’esperienza di tirocinio (tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore nonché della Pubblica Amministrazione che ha in carico la persona se diversa dal soggetto promotore o ospitante) e strutturato secondo le seguenti sezioni:

- anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell’azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente nominato dal soggetto promotore;
- elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell’azienda (codici di classificazione ATECO) o dell’amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell’attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento del tirocinio, sede prevalente di svolgimento, entità dell’importo eventualmente corrisposto quale indennità al tirocinante;
- specifiche del progetto personalizzato: a) competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione; b) competenze professionali di base e trasversali con eventuale indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, art. 4, comma 67, ed eventuale livello EQF. Nelle more della definizione del Repertorio nazionale si fa riferimento ai Repertori regionali, ove definiti dalla Regione; c) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio; d) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente del soggetto promotore.

Nel progetto personalizzato deve essere motivata la ragione dell’attivazione del tirocinio di cui al presente accordo in relazione alle esigenze del tirocinante.

4. Modalità di attuazione

Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie dei tirocini di cui al presente Accordo, le Regioni e le Province autonome potranno definire modalità organizzative al fine di garantire l’inclusione sociale, l’autonomia della persona e la riabilitazione.

Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità proprie di questi tirocini, le Regioni e le Province autonome possono definire misure di agevolazione, di tutela e modalità organizzative.

I tirocini di cui al presente Accordo sono esclusi dai limiti indicati al paragrafo 9 delle Linee guida del 24 gennaio 2013 con riferimento al numero massimo di tirocini attivabili all'interno della medesima unità operativa.

Per le particolari caratteristiche e natura del tirocinio di cui al presente Accordo, l'attivazione dello stesso non può essere inserito tra le modalità stabilite delle convenzioni di cui art. 11, comma 2, della legge n. 68/99 per il soggetto ospitante.

5. Indennità

Per i tirocini di cui al presente Accordo, l'indennità costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione indicata dal progetto personalizzato.

L'indennità è corrisposta, di norma, da parte dell'ente responsabile che ha preso in carico il tirocinante.

Le pubbliche amministrazioni possono definire ulteriori modalità di sostegno per i tirocini nei limiti delle risorse disponibili.

6. Monitoraggio/Valutazione dei risultati

Le Regioni e le Province autonome, d'intesa con il Ministero, promuovono un monitoraggio e la valutazione dei risultati, anche attraverso la comunicazione obbligatoria, relativamente alla presa in carico dei soggetti svantaggiati di cui al presente Accordo, per la verifica in itinere del percorso.

7. Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si rimanda alla disciplina in materia di tirocini contenuta nelle Linee Guida del 24 gennaio 2013.

Le Regioni e le Province autonome si impegnano a dare attuazione alle presenti linee guida entro 6 mesi dalla data di adozione in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Roma, 18 dicembre 2014